

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 100/02/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio di Milano 5 impugna la sentenza n. 126/03/09 - pronunciata il 23 marzo 2009 - depositata il 9 aprile 2009 - con cui la CTP di Milano - sez. 3 - ha accolto il ricorso del contribuente PRS TV srl - esercente l'attività di agenzia concessionaria di spazi pubblicitari - avverso l'avviso di accertamento - Iva - anno d'imposta 2005. Specificamente l'Ufficio, a seguito di verifica fiscale parziale eseguita dalla GdF il cui PVC era stato notificato al contribuente e richiamato "per relationem" nell'"avviso" stesso, contestava l'indebita detrazione dell'imposta versata sulla fattura emessa dalla "AEGIS Media Italy Spa" a titolo di "Premio fedeltà" di € 50.000) di imponibile - assoggettata ad Iva del 20% - la cui imposta di € 10.000 era stata portata in detrazione dalla società in epigrafe. I giudici di prime cure accoglievano il ricorso, con la compensazione delle spese, sul rilievo che "le prestazioni evidenziate nella fattura oggetto del contendere, a fronte di un servizio, oggettivamente determinato, in funzione degli accordi pattizi precedentemente stipulati fra le parti, deve essere ivata".

Con un articolato appello l'Ufficio deduce per l'infondatezza della decisione rilevando in primo luogo che la società emittente la fattura l'Aegis Media Italia Spa svolgeva l'attività di procacciatrice di clientela, nei confronti della concessionaria PRS TV srl - a cui corrispondeva, compensi cosiddetti "tipici" assoggettati regolarmente ad Iva che non sono oggetto di contestazione in questa sede. Osserva invece che il rilievo fiscale riguarda esclusivamente la corresponsione da parte della PRS TV srl alla Aegis Media Italy Spa della somma di € 50.000, contabilizzata come "premio fedeltà", non era collegata dal punto di vista della normativa Iva ad alcun obbligo specifico e contrattualmente definito a carico dell'appellante. In sostanza ritiene che l'importo corrisposto, non essendo collegato a nessuna concreta controprestazione da parte dell'Aegis Media Italy Spa, si configura come operazione fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2 co, 3 lettera a) del DPR 633/1972. Su tale questione, richiamando il PVC della GdF condividendone il contenuto, ritiene che la somma, essendo stata corrisposta in assoluta discrezionalità - senza alcun obbligo contrattuale, rileva come corresponsione a titolo di incentivazione di fine anno e non di provvigione per il procacciamento di clientela, in quanto - a fronte di essa - non sussisteva alcuna controprestazione documentalmente provata. A sostegno cita giurisprudenza di legittimità della Suprema C. di C. in cui si richiama che premio di fine anno corrisposto a titolo di incentivo rientra tra le operazioni fuori campo Iva, essendo erogazione di denaro non collegata a controprestazione. Alla luce di tali argomentazioni ritiene illegittima la detrazione dell'Iva operata dall'appellata sulla fattura emessa a suo carico dall'Aegis in quanto la sua emissione si configura errore nell'assoggettamento di un'operazione ad Iva che comporta come conseguenze disciplinate dalla normativa Iva secondo cui i tre soggetti interessati, cedente, cessionario e PA, possono esperire autonome azioni per quanto di loro competenza e dunque per la PA escludere la detrazione dell'Iva pagata in rivalsa dal cessionario. Infine, osserva per la legittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni rese alla GdF dal legale rappresentante dell'Aegis, soggetto terzo della verifica fiscale, trattandosi di elemento istruttorio con valenza di mero indizio. Chiede, in riforma della sentenza impugnata di accogliere l'appello e dichiarare legittimo l'accertamento.

Resiste il contribuente, rappresentato come in atti, con controdeduzioni all'appello principale dell'Ufficio - eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per la nullità della notifica dello stesso, essendo stato consegnato al portiere - persona diversa dal destinatario - per non aver l'Ufficio inviato allo studio difensore la raccomandata per

comunicare l'avvenuta consegna del plico al portiere. Ritiene che in dipendenza della nullità della notifica dell'atto di appello la sentenza impugnata, è passata in giudicato. Nel merito, tuttavia, osserva che la fattura contestata non riguarda un premio corrisposto a titolo di incentivo corrisposto alla Aegis ma si riferisce al compenso per prestazioni di intermediazione svolto a suo favore dalla stessa per lavoro di intermediazione nell'anno 2004 e che tale compenso in effetti, trattandosi di un'unica fattura emessa a fronte delle prestazioni fornite, si riferisce ai conteggi documentati. Richiama a suo favore le decisioni favorevoli della CTP di Milano per le annualità 2002 e 2003 per contenziosi scaturiti sempre per lo stesso PVC redatto dalla GdF riguardanti analoga fattispecie anche nei confronti della Aegis. Chiede in via pregiudiziale dichiarare inammissibile l'appello per nullità della notifica dello stesso; in via. principale, confermare la sentenza impugnata con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il rilievo pregiudiziale di inammissibilità dell'appello eccepito dalla parte appellata non può essere accolto. Invero la notifica dell'atto di appello nelle mani del portiere dello stabile dello studio dei commercialisti - incaricati dell'assistenza tecnica e di rappresentanza in giudizio del contribuente appellato - rileva come mera irregolarità del procedimento di notificazione e non integra la fattispecie della inesistenza o nullità della notifica essendo emerso in atti la sussistenza del collegamento dei destinatari - il luogo dove aveva eletto domicilio l'appellato - con la persona (portiere) che aveva ricevuto l'atto tributario ed aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento (cfr. Cassazione n. 621 del 15 gennaio 2007). D'altra parte la nullità e inesistenza "della notifica non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" (articolo 156 cpc) poiché nel caso all'esame il diritto alla difesa è stato validamente esercitato come si evince dalle controdeduzioni opposte dall'appellato, in questa sede, alle ragioni del l'Ufficio. Esaminato invece nel merito l'appello dell'Ufficio non può essere accolto. Infatti in atti è emerso che la fattura dalla Aegis assoggettata ad iva, imposta portata in detrazione dall'appellato, non può essere sussunta nell'articolo 2 co, 3 lettera a) del DPR 633/1972, operazione fuori campo iva, in quanto si tratta di fattura per compensi connessi a prestazioni di servizi - che trova la sua genesi nel particolare sistema di remunerazione dei servizi di intermediazione - forniti dai "Centri Media" - a favore delle concessionarie di pubblicità per il procacciamento della clientela. Infatti l'appellato ha dimostrato che la fattura contestata dall'Ufficio in realtà di riferiva al particolare sistema dei corrispettivi versati, in un'unica soluzione a fine anno, per i servizi resi per il procacciamento della clientela. Tale corrispettivo denominato indifferentemente anche come "overcommission", "diritti di negoziazione" e/o " premi impegnativa", era stata determinato e corrisposto ex - post in un'unica soluzione - per compensare lo sforzo organizzativo - finanziario dell'intermediario - per accrescere i servizi di acquisizione di maggiore clientela da riversare al concessionario. Invero tali compensi e/o corrispettivi, essendo stati corrisposti ad un intermediario o agente per servizi di procacciatore di clientela e sulla natura di tale attività non vi è contestazione, hanno natura di provvigioni e pertanto ricadono nell'ambito delle operazioni imponibili previste dalla normativa iva. Conseguentemente l'imposta, versata al cedente il servizio di intermediazione, poteva essere legittimamente detratta - dal cessionario - ex. articolo 19 DPR 633/1972. Si osserva che la tesi sostenuta dall'Ufficio di configurare l'operazione fuori campo iva come "cessione di denaro a titolo gratuito e/o di premio a titolo di incentivo corrisposto in assenza di, controprestazione" sembra in contrasto con la realtà fattuale trattandosi di operazione contestate ad entità societarie orientate alla massimizzazione del risultato aziendale. Si è dell'avviso invece che, per una corretta esposizione della base imponibile da indicare in fattura, bisognerebbe evitare di adottare

pedissequamente espressioni idiomatiche mutate dal settore della pubblicità e del marketing del mondo anglo - americano tali come "overcommision", "diritti di negoziazione", "premi di fedeltà" ed invece descrivere in maniera chiara, trasparente ed intelligibile per tutti "la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione" in applicazione dell'articolo 21 del DPR 633/1972. Pertanto deve essere confermata la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione conferma la sentenza appellata e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese del grado che si liquidano in complessivi € 500,00